



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 – Fax 0444 931178 Mail: protocollo@aulss8.veneto.it

PEC: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEL REGISTRO UNICO DELLA RESIDENZIALITA'
(R.U.R.)**

**Criteri di accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali
per le persone anziane non autosufficienti
del territorio dell'Azienda ULSS n° 8 "Berica"**

Approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 2104 del 14/12/2023

INDICE:

Premessa

Articolo 1 - La libera scelta

Articolo 2 - Procedura di ammissione ai servizi residenziali e semiresidenziali

- 2.1 Presentazione della domanda
- 2.2 Procedura valutativa
- 2.3 Gestione delle richieste di rivalutazione
- 2.4 Validità della valutazione UVMD
- 2.5 Comunicazione della valutazione UVMD

Articolo 3 - Graduatoria Unica - R.U.R.

- 3.1 Aggiornamento della graduatoria

Articolo 4 - Ingresso in Centro di Servizi con I.D.R. di cittadini residenti nei Comuni del territorio dell'Azienda ULSS 8 Berica e gestione delle impegnative di residenzialità

- 4.1 Trattamenti di semi residenzialità per non autosufficienti (Centro Diurno Socio-Sanitario)
- 4.2 Casi di rinuncia all'ingresso in Centri di Servizi

Articolo 5 - Mobilità (passiva) dei cittadini dell'Azienda ULSS 8 Berica in Centri di Servizi residenziali extra Azienda ULSS ed extra Regione

Articolo 6 - Accoglienza Temporanea

- 6.1 Nuclei S.A.P.A.

Articolo 7 - Mobilità (attiva) dei cittadini extra Azienda ULSS ed extra Regione in Centri di Servizi residenziali operanti nel territorio dell'Azienda ULSS 8 Berica.

Articolo 8 - Mobilità di ospiti non autosufficienti residenti nel territorio di competenza dell'Azienda ULSS 8 Berica da un Centro di Servizi ad un altro

Articolo 9 - Registro Unico della Residenzialità (R.U.R.)

Articolo 10 - Attribuzione delle quote – Retta per l'accoglienza nei Centri di Servizi Residenziali

Articolo 11 - Aspetti amministrativi e informatizzazione

- 11.1 Gestione flusso FAR

Articolo 12 - Comunicazioni ai Comuni

Articolo 13 - Norme finali

Premessa

Con D.G.R.V. 3632/2002, "Residenzialità a favore delle persone anziane. Criteri di mobilità", la Regione Veneto ha definito l'assetto organizzativo del sistema della residenzialità extraospedaliera come delineato dalla D.G.R.V. n° 751/2000, che comportava quale essenziale componente evolutiva l'attivazione dei processi di mobilità. Mobilità intesa quale facoltà di ogni cittadino di scegliere il Centro Servizi che meglio si adatta alle proprie esigenze.

La Regione Veneto con la succitata deliberazione n° 3632/2002 ha istituito il Registro Unico della Residenzialità (R.U.R.) in ogni Azienda ULSS (Unità Locale Socio Sanitaria) come strumento di attribuzione, di gestione e di regolazione delle impegnative di residenzialità. Il processo programmatorio avviato con le suddette deliberazioni giuntali, è stato completato con le successive DD.G.R.V. n° 464/2006 e n° 394/2007, che hanno delineato i nuovi livelli di programmazione regionale e locale.

Nello specifico, è stato ribadito che l'impegnativa di residenzialità costituisce la quota parte di rilievo sanitario della retta applicata presso i Centri Servizi autorizzati e accreditati per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie. L'impegnativa è rilasciata sulla base della gravità della situazione e consente al cittadino l'esercizio della libera scelta per l'accoglienza nei centri residenziali autorizzati prescelti.

Sono elementi fondamentali del sistema R.U.R.:

- il Direttore Generale dell'Azienda ULSS, titolare della istituzione del R.U.R., attraverso il Direttore dei Servizi Socio Sanitari, che ne segue l'attuazione avvalendosi delle apposite strutture aziendali;
- il registro unico della residenzialità che contiene, oltre alle sezioni già articolate dalla D.G.R.V. n° 3632/2002, una graduatoria unica distinta per tipologia di impegnativa di residenzialità per l'accesso ai servizi residenziali territoriali, fatte salve le misure di cui alla D.G.R.V. n° 996/2022 sotto esplicitate;
- l'aggiornamento della graduatoria del Registro Unico della Residenzialità che avviene costantemente attraverso la comunicazione delle disponibilità di posti da parte delle strutture e la comunicazione dei nuovi aventi diritto da parte della Azienda ULSS.

La Regione Veneto, inoltre, con successiva D.G.R.V. n° 1304/2020 ha introdotto una nuova contribuzione nell'ambito del livello assistenziale per non autosufficienti in regime di residenzialità, denominata "Quota Sanitaria di Accesso al servizio residenziale" (Q.S.A.) con valore economico di 30,00 euro pro die, attribuita alle persone presenti in graduatoria, ordinata secondo criteri di gravità, quale misura di contribuzione economica assimilabile all'impegnativa di residenzialità, e applicata secondo i criteri previsti dalla citata D.G.R.V. n° 1304/2020.

È poi seguita la D.G.R.V. n° 996/2022 che ha determinato un aggiornamento del Registro Unico della Residenzialità (R.U.R.), introducendo una graduatoria unica per tutti i profili, ordinata secondo criteri di gravità, superando la distinzione tra le sezioni di 1° e 2° livello assistenziale definito dalla D.G.R.V. n° 3632/2002; definendo una quota sanitaria unica, del valore di € 52,00 euro pro die, corrispondente ad un unico livello assistenziale, con conseguente parificazione omogenea degli standard assistenziali.

Con l'entrata in vigore del provvedimento, cessano di avere effetto le graduatorie, sia per l'accoglienza definitiva che temporanea, utilizzate per l'accesso alle unità di offerta a medio e ridotto bisogno assistenziale; entrano così in vigore solo graduatorie uniche per tutti i profili, ordinate secondo i criteri di gravità.

Infine, viene altresì garantito il mantenimento delle impegnative di media intensità del valore di 56,00 euro pro die, attive alla data di entrata in vigore della suddetta deliberazione regionale, fino ad esaurimento delle medesime conseguenti al ricambio degli ospiti.

Il presente regolamento disciplina:

- i criteri di regolazione del flusso delle domande ammesse alla residenzialità e semi residenzialità a seguito della valutazione U.V.M.D. di persone non autosufficienti;
- il sistema di garanzia della libera scelta da parte dell'utente;
- i criteri e le modalità per l'attribuzione delle impegnative di residenzialità e di semiresidenzialità;
- le modalità di gestione del Registro Unico della Residenzialità nel Sistema Informativo Territoriale.

Articolo 1 - La libera scelta

Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione del principio di libera scelta, in relazione alla caratteristica quantitativa e qualitativa dell'offerta attualmente disponibile nei Centri Servizi per persone anziane non autosufficienti operanti nel territorio Veneto.

Il cittadino, in quanto titolare della impegnativa di residenzialità, ha facoltà di scegliere il Centro Servizi Residenziali autorizzato meglio rispondente alle esigenze assistenziali, alle proprie aspettative, alle disponibilità economiche, anche superando i confini territoriali dell'Azienda ULSS di residenza.¹

L'Azienda ULSS 8 Berica, al fine di favorire un orientamento consapevole all'interno del sistema di offerta degli interventi residenziali² ha messo a disposizione ai cittadini pagine web costantemente aggiornate e dettagliate, accessibili dall'Home Page del sito aziendale:

- "Berica Map"³, sito internet che consente al cittadino di individuare facilmente i Centri di Servizi attraverso la loro geolocalizzazione e di reperire i link dei siti di ogni struttura residenziale presente nel territorio dell'AULSS 8 Berica;
- "C'è un Posto Letto"⁴, sito internet presente tra i "Servizi On line" ed implementato in collaborazione con i Centri di Servizi, che permette al cittadino di accedere ad un sistema di informazioni riguardanti la reale e immediata disponibilità di posti letto per autosufficienti e non autosufficienti nei Centri di Servizi dell'Azienda ULSS 8 Berica, la loro tipologia di offerta e collocazione territoriale, i costi, le descrizioni sulla dotazione alberghiera nonché i servizi offerti.

Nel sito internet dell'Azienda ULSS 8 Berica sono reperibili il presente regolamento R.U.R. e tutta la modulistica per "L'Accesso ai Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani"⁵.

Il cittadino può reperire le suddette informazioni e modulistica anche recandosi direttamente presso i punti di accesso alla rete dei servizi ovvero Comuni e sedi di Distretto e in proiezione futura presso i Punti Unici di Accesso (P.U.A.).

Il cittadino può liberamente scegliere di utilizzare l'impegnativa di residenzialità, emessa secondo le modalità e le forme previste nei seguenti articoli, presso:

¹ L.R. n. 22 del 16 agosto 2002

² Art. 14 del D. Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992

³ <https://bericamap.aulss8.veneto.it/>

⁴ <https://residenzialitaanziani.aulss8.veneto.it>

⁵ <https://www.aulss8.veneto.it/prestazioni/accesso-ai-servizi-residenziali-e-semiresidenziali-per-anziani-case-di-riposo-distretto-est-e-distretto-ovest>

- a) Centri di Servizi residenziali e semi-residenziali accreditati del territorio dell'Azienda ULSS di residenza;
- b) Centri di Servizi residenziali e semi-residenziali accreditati al di fuori dell'ambito territoriale della Azienda ULSS di residenza;
- c) Centri di Servizi residenziali e semi-residenziali accreditati al di fuori dell'ambito regionale attraverso le modalità previste dal presente regolamento.

Articolo 2 - Procedura di ammissione ai servizi residenziali e semiresidenziali

Con il presente Regolamento, l'Azienda ULSS 8 Berica disciplina le modalità di accesso alla Graduatoria del Registro Unico della Residenzialità.

L'ammissione ai trattamenti di residenzialità e semi residenzialità è autorizzata dall'Azienda ULSS di residenza dell'interessato e ciò avviene a seguito di un percorso che prevede le seguenti fasi: la domanda, la valutazione effettuata dalla U.V.M.D. attraverso la scheda S.VA.MA. (Scheda di Valutazione Multidimensionale dell'Adulto e dell'Anziano)⁶ e conseguente ingresso in Graduatoria.

Accade che alcune persone vengano accolte nei Centri di Servizi a titolo privato. In questi casi, qualora prive di valutazione U.V.M.D, anch'esse dovranno adoperarsi a richiedere una valutazione U.V.M.D. nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i 5 giorni dalla data d'ingresso, al fine di garantire l'accesso in Graduatoria.

2.1 Presentazione della domanda

La domanda di valutazione U.V.M.D., attraverso Il "Modulo - Richiesta Valutazione U.V.M.D.", può essere presentata in conformità a quanto disposto dal Regolamento U.V.M.D. garantendo in ogni caso il consenso informato della persona interessata e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Nella domanda può essere indicata la propria preferenza per uno o più Centri di Servizi, specificando se si desidera essere contattati solo dai Centri prescelti. Diversamente il cittadino potrà essere contattato da tutti i Centri di Servizi.

La persona o suo referente avrà la possibilità di richiedere la modifica delle preferenze già espresse all'atto della domanda, segnalando le modifiche agli uffici amministrativi distrettuali competenti del territorio di pertinenza.

2.2 Procedura valutativa

Il Direttore di Distretto o suo delegato, in qualità di Responsabile U.V.M.D., avvierà l'istruttoria, secondo quanto indicato nel regolamento U.V.M.D., coinvolgendo il Medico di Assistenza Primaria e l'Assistente sociale del Comune di residenza della persona.

Nel caso in cui la persona sia già accolta in una struttura residenziale, a qualsiasi titolo, la competenza in merito alla valutazione sociale resta in capo all'Assistente Sociale del Comune

⁶ D.G.R.V. n. 3979/1999 e ss.mm.ii.

di residenza al momento dell'ingresso in struttura⁷.

Per la valutazione l'U.V.M.D. si avvale della Scheda di Valutazione Multidimensionale della persona adulta e anziana (S.VA.M.A.)⁸, eventualmente integrata da altri strumenti di valutazione, quando ritenuti necessari dal Responsabile U.V.M.D. o previsti per inquadrare specifiche tipologie di fragilità e bisogno.

I criteri di priorità della graduatoria, secondo i principi di equità e di trasparenza, sono definiti sulla base della situazione esaminata con le schede S.VA.M.A. associate alla valutazione, previa analisi del "Supporto della rete sociale" e delle "Alternative all'istituzionalizzazione", condivisa in sede di U.V.M.D.

Per le persone già inserite da almeno 6 mesi nei Centri di Servizi residenziali e non titolari di impegnativa di residenzialità, il punteggio relativo al "Supporto della rete sociale", previsto per la definizione del profilo di autonomia della scheda S.VA.M.A., viene convenzionalmente fissato in "240" punti.

2.3 Gestione delle richieste di rivalutazione

La richiesta di rivalutazione può essere presentata dopo almeno 6 mesi dall'ultima valutazione.

Nel caso di sopraggiunto aggravamento della situazione sanitaria, funzionale e/o socio ambientale, avvalorata da idonea documentazione, l'utente o altra persona di riferimento, può richiedere l'attivazione dell'U.V.M.D. per un aggiornamento della situazione e del rispettivo punteggio di gravità.

Per le persone già accolte in Centro di Servizi, paganti in proprio, eventuali evoluzioni delle condizioni di non autosufficienza sono valutate dalla U.O.I. (Unità Operativa Interna). Nel caso in cui si rilevasse la necessità di un cambio di progetto o punteggio, d'intesa con il medico coordinatore, verrà richiesta dal Centro di Servizi l'attivazione dell'U.V.M.D., secondo le procedure ordinarie, con l'applicazione della scheda S.VA.M.A. e l'aggiornamento nella Graduatoria Unica.

In caso di persona proveniente da territori extra ULSS 8 e ospitata presso Centri di Servizi dell'Azienda ULSS 8 Berica o viceversa, la procedura di rivalutazione richiede una comunicazione preventiva e l'accettazione da parte dell'Azienda ULSS di provenienza, che rimane competente per effettuare successivamente l'Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.D.) con il supporto dell'Assistente Sociale del Comune di residenza della persona prima dell'accesso alla struttura.

2.4 Validità della valutazione U.V.M.D.

Il cittadino può restare iscritto nella Graduatoria/Lista del progetto individuato:

- fino a 12 mesi consecutivi nel caso di progetto di accoglimento semiresidenziale e residenziale;
- fino a 6 mesi consecutivi nel caso di un progetto di accoglimento residenziale temporaneo per assicurare un utilizzo appropriato del progetto rispetto alla contingenza del bisogno espresso.

7 (art. 6 comma 4 L. 328 del 8/11/2000 e art. 13 bis L.R. n. 5 del 3/02/1996, come modificato dall'art. 102 del L.R. n. 5 del 28/01/2000).

8 D.G.R.V. n. 3979/1999 e ss. mm. ii.

Trascorso questo periodo, ha termine la validità della valutazione ed automaticamente la persona fuoriesce dalla Graduatoria/Lista in cui era presente.

La data di riferimento, a cui è ricondotta la validità della valutazione, è riportata nella comunicazione dell'esito valutazione U.V.M.D., trasmesso dal Distretto all'interessato e/o al suo referente.

2.5 Comunicazione della valutazione U.V.M.D.

Il Distretto, attraverso il responsabile del procedimento valutativo, invia l'esito della valutazione e il progetto individuato al diretto interessato o alla persona di riferimento, se diversa dall'utente. Nel caso di non idoneità al progetto richiesto dall'utente, sarà cura dell'U.V.M.D. indicare un progetto alternativo.

Articolo 3 - Graduatoria Unica – R.U.R.

Si identifica nella U.O.C. Disabilità e Non autosufficienza la competenza per la gestione delle informazioni contenute nel R.U.R. e per l'emissione delle impegnative di residenzialità agli aventi diritto, in base alle modalità individuate dal presente regolamento.

Il Direttore della U.O.C. Disabilità e Non autosufficienza è il responsabile della gestione delle liste di attesa e del Registro Unico della Residenzialità (R.U.R.).

Il cittadino, a seguito della valutazione di cui al precedente art. 2, viene inserito nella Graduatoria Unica per la residenzialità dell'Azienda ULSS 8 Berica, ordinata per punteggio di gravità decrescente, in base al progetto definito in sede U.V.M.D.

A parità di punteggio, ha precedenza chi ha una valutazione UVMD antecedente e, in terza istanza, viene considerata la data di inserimento in graduatoria.

Presso l'Azienda ULSS 8 Berica è attiva una Graduatoria Unica, articolata per tipologia di impegnativa:

1. impegnativa unica residenzialità e quota sanitaria d'accesso (I.D.R. e Q.S.A.)
2. impegnative per residenzialità temporanea sociale (A.T.S.)
3. impegnative per residenzialità temporanea sociosanitaria (A.T.S.S.)
4. impegnative per stati vegetativi permanenti (S.V.P.)
5. impegnative per sezione alta protezione Alzheimer (S.A.P.A.)
6. impegnative per centri diurni per persone anziane non autosufficienti (C.D.)
7. impegnativa per religiosi non autosufficienti (R.E.)
8. impegnative per pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (S.L.A.).

L'emissione dell'impegnativa è subordinata all'effettiva disponibilità all'interno delle risorse del Fondo per la Non Autosufficienza annualmente attribuite dalla Regione Veneto ed è regolata dal Registro Unico della Residenzialità (R.U.R.) attivo presso l'Azienda ULSS 8 Berica.

Il sistema informativo territoriale (S.I.T.), permette un aggiornamento quotidiano dello stato della Graduatoria, consente la circolazione delle informazioni relative alla disponibilità dei posti letto autorizzati e accreditati e la disponibilità giornaliera delle impegnative di residenzialità; garantisce la libera scelta al cittadino permettendo il governo dei meccanismi tra domanda e offerta.

Il S.I.T. così predisposto consente di:

- governare l'appropriatezza della domanda;
- governare l'appropriatezza dell'offerta;
- garantire la trasparenza degli atti della pubblica amministrazione, di tutti i passaggi valutativi, di attribuzione del punteggio e dell'impegnativa di residenzialità;
- garantire la gestione integrata e condivisa delle liste di attesa per l'ingresso in strutture residenziali e semi-residenziali per anziani non autosufficienti;
- monitorare nel tempo la presa in carico dell'utente attraverso:
 - o i tempi di attesa per posizionamento in graduatoria e per profilo di non autosufficienza;
 - o le variazioni delle situazioni socio sanitarie degli ospiti presenti in CDS a qualsiasi titolo valutate in U.O.I. con cadenza trimestrale⁹;
 - o la rilevazione di indicatori di qualità assistenziale (registro degli eventi e dei mezzi di contenzione);
 - o la rilevazione delle tariffe alberghiere applicate dai CDS;
- sviluppare la comunicazione fra i numerosi soggetti che operano nell'area anziani (Distretti, Area Anziani, Comuni, MAP, Reparti Ospedalieri, Strutture intermedie).

La Graduatoria Unica è visibile nel S.I.T. agli operatori autorizzati dell'ULSS, dei Comuni afferenti al territorio dell'ULSS 8 Berica, nonché agli operatori di ciascun Centro di Servizi, i quali possono visualizzare rispettivamente l'elenco dei propri residenti e di coloro che hanno espresso la preferenza per il proprio Centro di Servizi con le modalità espresse all'articolo 2.1.

3.1 Aggiornamento della graduatoria

L'aggiornamento della Graduatoria Unica avviene giornalmente utilizzando il Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.). È alimentato dalle informazioni inserite dal Distretto e dai Centri di Servizi o dai dati comunicati alla U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza, relativamente a:

- disponibilità di impegnative di residenzialità nei Centri di Servizi residenziali (distinte per tipologia e per Azienda ULSS di riferimento);
- ingresso in struttura residenziale del cittadino (per tipologia di attività e Azienda ULSS di provenienza dell'impegnativa);
- nuove richieste di iscrizione alla Graduatoria Unica;
- prenotazione dell'impegnativa;
- rinuncia o sospensione della richiesta, da parte dell'utente;
- trasferimento dell'utente in altra Azienda ULSS;
- decesso di un cittadino iscritto nella graduatoria;
- aggravamento della condizione complessiva di non autosufficienza.

⁹ D.G.R.V. n. 2961/2012

Articolo 4 - Ingresso in Centro di Servizi con IDR di cittadini residenti nei Comuni del territorio dell'Azienda ULSS 8 Berica e gestione delle impegnative di residenzialità

L'Azienda ULSS 8 Berica emette l'impegnativa di residenzialità (o la QSA) per l'accesso al Centro di Servizi residenziale nel momento in cui la disponibilità dell'impegnativa si associa all'effettiva disponibilità del posto letto autorizzato/accreditato nel Centro di Servizi prescelto, rispettando il punteggio di gravità, ai sensi della normativa vigente.

rispettando il punteggio di gravità, ai sensi della normativa vigente.

L'emissione dell'impegnativa da parte dell'Azienda ULSS 8 Berica è, infatti, condizionata dal numero effettivo di impegnative/anno equivalenti disponibili nel corso dell'anno presso l'Azienda, come programmato dalla Regione del Veneto.

Sulla base di quanto disposto dalla D.G.R. n° 1304/2020, le QSA vengono rilasciate secondo i suddetti medesimi criteri, quando non sono più disponibili impegnative di residenzialità, sempre rispettando il punteggio di gravità e all'interno della disponibilità delle QSA stesse.

L'assegnazione della QSA e l'ingresso in struttura non comportano l'esclusione dalla Graduatoria di residenzialità, in quanto giornalmente il titolare di QSA concorre all'acquisizione dell'impegnativa definitiva per il Centro di servizi che ha prenotato la QSA.

A parità di punteggio un utente titolare di QSA ha priorità rispetto ad un utente in graduatoria come indicato dalla D.G.R. n° 1304/2020.

La modalità operativa per garantire l'emissione dell'impegnativa alla luce della disponibilità di accoglienza in un CDS prevede che:

1. a seguito della valutazione U.V.M.D. il cittadino viene inserito nella Graduatoria Unica sulla base del progetto assistenziale; il suo nominativo e la documentazione S.V.A.M.A. saranno visibili dai CDS da lui prescelti;
2. per effetto dell'entrata in vigore della D.G.R. n° 996/2022 le graduatorie sono uniche, ossia comprendono tutti i profili S.V.A.M.A., e sono ordinate esclusivamente secondo i criteri di gravità;
3. accertata la disponibilità di impegnative, il Centro di Servizi contatta la prima persona in graduatoria con caratteristiche corrispondenti alla tipologia di offerta, proponendo l'ingresso;
4. in caso di rifiuto da parte della persona contattata il Centro di Servizi può scorrere la graduatoria e proporre l'ingresso alla persona in posizione successiva;
5. quando la persona contattata accetta l'ingresso proposto dal Centro di Servizi, viene definita la data di presunto ingresso e può concorrere al rilascio dell'impegnativa, che verrà attribuita sulla base dei predetti criteri;
6. il Centro di Servizi dovrà confermare nel gestionale R.U.R. l'accoglimento in struttura ed inserire la data di ingresso effettivo nel Centro di Servizi, che di norma, deve avvenire entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla prenotazione del posto letto;
7. la richiesta di un'eventuale proroga di suddetto termine, da ritenersi evenienza rara, deve essere motivata e comunicata via email all'indirizzo info.rur@aulss8.veneto.it utilizzando le modalità disposte dall'ufficio gestione R.U.R.;
8. la data di accoglimento dovrà essere comunicata tempestivamente all'indirizzo info.rur@aulss8.veneto.it entro 24 ore (giorno lavorativo) dall'avvenuto ingresso;
9. l'Azienda ULSS 8 Berica provvede ad emettere l'impegnativa di residenzialità all'atto dell'accoglimento dell'interessato presso il Centro di Servizi prescelto. Nel caso l'accoglienza avvenga presso Centri di Servizi ubicati al di fuori del territorio dell'Azienda ULSS 8 Berica

gli stessi devono dare comunicazione scritta dell'ingresso avvenuto all'indirizzo info.rur@aulss8.veneto.it ;

10. l'impegnativa deve essere firmata, nella sezione relativa all'ingresso, dal legale rappresentante del Centro di Servizi o suo delegato e trasmessa all'ufficio gestione R.U.R. all'indirizzo info.rur@aulss8.veneto.it entro una settimana;
11. il Centro di Servizi dovrà inserire nell'applicativo, o trasmettere via web service i dati relativi alle assenze per ospedalizzazione o per altri motivi entro e non oltre il 3° giorno lavorativo successivo al mese di competenza per la gestione dei processi di fatturazione;
12. in caso di dimissione, il Centro di Servizi dovrà inserire nel gestionale R.U.R. la data ed il motivo, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, e restituire l'impegnativa firmata nell'apposita sezione trasmettendola al competente ufficio dell'Azienda ULSS 8 Berica.

4.1 Trattamenti di semi residenzialità per non autosufficienti (Centro Diurno Socio Sanitario)

Il Centro Diurno socio sanitario per anziani non autosufficienti (CD) offre accoglimento diurno con prestazioni infermieristiche, educative e socio-assistenziali con lo scopo di recuperare, quando possibile, le abilità cognitive-funzionali residue, o di ostacolare limitare la progressione delle disabilità conseguenti alle patologie cronico-degenerative.

Il sistema della semi residenzialità extra ospedaliera, regolamentato dalla D.G.R.V. n° 751/2000, prevede che ogni ULSS disponga di un contingente di impegnative destinate a detta tipologia di accoglienza.

La presentazione della domanda per l'accesso al Centro Diurno avviene con la medesima modalità utilizzata per presentare la domanda di residenzialità, normata nel presente regolamento.

L'emissione dell'impegnativa di semi residenzialità è sempre conseguente ad una valutazione effettuata dalla U.V.M.D. con l'utilizzo della scheda S.VA.MA.

Il cittadino, a favore del quale è stata emessa una impegnativa di semi residenzialità, ha facoltà di scegliere il posto tra quelli accreditati effettivamente disponibili presso i Centri di Servizi del territorio dell'Azienda ULSS 8 Berica o fuori di esso, con medesime modalità previste per la residenzialità. Le persone ospitate in una struttura semi residenziale mantengono il loro medico di medicina generale e la loro residenza anagrafica.

Qualora le persone titolari di impegnativa di semi residenzialità vengano accolte con impegnativa temporanea residenziale presso un Centro di Servizi, l'impegnativa di semi residenzialità verrà chiusa.

Se l'U.V.M.D. prevede il rientro in Centro Diurno al termine dell'accoglimento temporaneo, dovrà contestualmente con l'autorizzazione del progetto temporaneo indicare anche un nuovo progetto assistenziale di Centro Diurno con il reinserimento nella Graduatoria di semi residenzialità e comunicarlo tempestivamente al servizio gestione R.U.R. Concluso l'accoglimento temporaneo e in previsione del rientro in Centro Diurno, l'impegnativa di semi residenzialità, precedentemente congelata, verrà riassegnata da parte del servizio Gestione R.U.R. al fine di garantire la continuità del progetto assistenziale.

4.2 Casi di rinuncia all'ingresso in Centri di Servizi

Nel caso l'interessato intenda temporaneamente rinunciare all'ingresso in struttura, richiedendo di mantenere il proprio nominativo nella graduatoria unica, l'Azienda ULSS 8 Berica provvede a sospendere in R.U.R. il nominativo conservandone la posizione in graduatoria.

È necessario che l'interessato o suo referente segnali tramite comunicazione scritta, all'indirizzo mail info.rur@aulss8.veneto.it, il periodo di sospensione che avrà effetto entro il periodo di validità della valutazione U.V.M.D.

L'interessato con le medesime modalità può anche richiedere l'esclusione dalla graduatoria, comportando in tal caso la cancellazione del nominativo dalla graduatoria medesima.

Nel caso l'interessato abbia espresso la propria preferenza per l'accoglimento in più Centri di Servizi, egli potrà entrare nel Centro di Servizi che per primo presenterà la disponibilità del posto letto o decidere di attendere per l'ingresso in uno degli altri Centri di Servizi prescelti, senza che il suo diritto in graduatoria venga rimosso. In tale caso la rinuncia all'ingresso nel Centro di Servizi che offre la disponibilità del posto comporta la chiamata per i restanti Centri di Servizi residenziali prescelti. La rinuncia può comportare la sospensione dell'offerta residenziale proposta dai Centri di Servizi rifiutati, fermo restando la possibilità dell'utente di contattare autonomamente le strutture per informare di una rinnovata disponibilità all'ingresso.

Articolo 5 - Mobilità (passiva) dei cittadini dell'Azienda ULSS 8 Berica in Centri di Servizi residenziali extra Azienda ULSS ed extra Regione

Nel caso il cittadino esprima la scelta di essere accolto in un Centro di Servizi ubicato in un ambito territoriale esterno a quello dell'Azienda ULSS 8 Berica, questa provvede a:

- a) accertare l'effettiva disponibilità del posto letto presso l'Azienda ULSS competente per territorio (per i casi extra Regione è necessario acquisire le certificazioni di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento conformi alle disposizioni della Regione competente);
- b) iscrivere la persona stessa nell'apposita graduatoria aziendale delle persone in attesa di attribuzione di impegnativa;
- c) emettere l'impegnativa al momento in cui:
 - la persona richiedente è in posizione utile in graduatoria con un punteggio coerente con il punteggio medio del rilascio di impegnative al momento della richiesta;
 - ricorra la disponibilità effettiva del posto letto con accordo contrattuale comunicata dal Centro Servizi interessato;
- d) l'Azienda ULSS dove ha sede il Centro di Servizi ospitante iscriverà la persona nell'apposita sezione del locale Registro Unico della Residenzialità.

Le strutture inviano mensilmente ad ogni Azienda ULSS che ha rilasciato impegnative, il rendiconto delle presenze relative ai residenti che hanno usufruito delle prestazioni di assistenza residenziale, che richiedono la corresponsione della quota di rilievo sanitario spettante, secondo le modalità indicate dalla DGR 1231/2018.

Nel caso in cui l'importo dell'impegnativa di residenzialità richiesta per l'ammissione in struttura extra regionale di un cittadino residente nel Veneto sia superiore ai livelli massimi stabiliti dalla Regione del Veneto, l'ULSS riconosce l'importo massimo praticato nel Veneto per la corrispondente tipologia di impegnativa. La struttura interessata provvederà a dare immediata comunicazione, nelle forme previste e concordate, all'Azienda ULSS della data di effettivo ingresso dell'assistito.

Articolo 6 - Accoglienza temporanea

Si tratta di accoglimenti effettuati nei Centri di Servizi per non autosufficienti, in posti letto autorizzati/accreditati, per finalità socio-sanitarie (ATSS) o di sollievo (ATS), la cui durata di norma è pari 30 gg e complessivamente non può superare i 90 gg.

L'U.V.M.D. può proporre eventuali proroghe a questi periodi, nel caso in cui sia presente una motivazione a supporto, finalizzata prioritariamente a garantire un adeguato rientro a domicilio, previa la verifica della disponibilità delle risorse.

Alla persona sarà assicurata libertà di scelta e di preferenza del Centro di Servizi secondo quanto stabilito dall'art. 1 del presente regolamento, ma l'accoglienza temporanea, quale servizio di supporto alla domiciliarità, è prevista esclusivamente nei Centri di Servizi dell'AULSS 8 Berica, salvo eccezioni motivate in sede U.V.M.D.

La presentazione della domanda avviene con la medesima modalità di cui l'art. 2.1.

L'Azienda ULSS 8 ritiene strategica l'offerta di accoglimento temporaneo, quale servizio a supporto della famiglia al fine di favorire il mantenimento nel proprio domicilio dell'utente; per tale motivo i responsabili U.V.M.D. possono *autorizzare con motivata priorità* rispetto agli ingressi definitivi, l'inserimento temporaneo di ospiti non autosufficienti in posti letto autorizzati, in strutture disponibili ad accogliere tale tipologia di ingressi, mediante il rilascio di impegnative a termine.

Gli accoglimenti temporanei possono concorrere al rilascio dell'impegnativa anche se riportano un punteggio inferiore a 60. Tali progetti infatti sono da considerarsi come interventi di sostegno alla famiglia di promozione della domiciliarità e di contrasto dell'istituzionalizzazione.

Le impegnative per i progetti di accoglienza temporanea sono soggette a programmazione in ragione del fabbisogno rappresentato dal territorio e in considerazione del monte complessivo delle risorse assegnato per l'Area Non Autosufficienza. Di norma la percentuale delle impegnative destinate a tale scopo non può superare contemporaneamente il 2.5% delle impegnative assegnate all'A.ULSS.

6.1 Nuclei S.A.P.A.

Le Sezioni Alta Protezione Alzheimer (S.A.P.A.), disciplinate dalla D.G.R.V. n° 751/2000 e dalla successiva D.G.R.V. n° 2208/2001, offrono accoglienza temporanea specializzata a persone affette da demenza di grado moderato-severo, per gestire disturbi cognitivi, comportamentali, motori e di continenza, nonché programmi di riattivazione e ricondizionamento cognitivo, qualora sia possibile. L'obiettivo è fornire supporto durante i periodi di "crisi assistenziale" e di consentire al paziente di rimanere il più a lungo possibile presso il proprio domicilio, attraverso l'attivazione di una rete di interventi modulati e convergenti sulla valorizzazione delle residue capacità della persona e della sua rete familiare.

L'accesso al servizio avviene previa valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.D.) che, in connessione con il Centro Decadimento Cognitivo e Demenze (C.D.C.D.) dell'Azienda ULSS 8 Berica, indicherà obiettivi di cura e durata del progetto residenziale temporaneo. L'accoglienza può essere programmata per un massimo di 60 giorni nell'anno di validità della U.V.M.D.

Articolo 7 - Mobilità (attiva) dei cittadini extra Azienda ULSS ed extra Regione in Centri di Servizi residenziali operanti nel territorio dell'Azienda ULSS 8 Berica.

Per i cittadini che non provengono dal territorio dell'Azienda ULSS 8 Berica, l'inserimento in una struttura con un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS 8 Berica è subordinato all'emissione di un'impegnativa da parte dell'Azienda Socio Sanitaria di provenienza. Questa impegnativa deve essere presentata insieme alla domanda di accoglimento e alla scheda S.V.A.M.A. o altra scheda di valutazione multidimensionale se persona proveniente da altra Regione.

La documentazione attestante la valutazione multidimensionale che giunge da Aziende extraregione sarà ricondotta nella scheda S.V.A.M.A. per la codificazione del profilo e del punteggio ai fini dell'inserimento nella graduatoria.

I costi derivanti da prestazioni sanitarie erogate nel corso dell'accoglimento di persone, che non provengono dal territorio dell'Azienda ULSS 8 Berica, rientrano nella gestione della mobilità sanitaria (assistenza medica, farmaci, attività riabilitativa) secondo le disposizioni dell'accordo contrattuale di cui alla D.G.R. 1231/2018.

I rimborsi relativi alle impegnative, come disposto dalla D.G.R. n°4519 del 14.12.1999 e successivamente ribadito dalla circolare n° 961/20511 del 30.03.2000, vanno fatturati dal Centro di Servizi direttamente all'Azienda di provenienza.

Il Centro di Servizi è comunque tenuto a comunicare all'Azienda ULSS 8 Berica i dati relativi agli ospiti provenienti da fuori Regione per la registrazione degli stessi nell'ambito dell'apposita sezione del registro unico della residenzialità (sezione 5 del R.U.R.).

Articolo 8 - Mobilità di ospiti non autosufficienti residenti nel territorio di competenza dell'Azienda ULSS 8 Berica da un Centro di Servizi ad un altro

Il cittadino non autosufficiente, titolare di impegnativa di residenzialità, residente nel territorio di competenza dell'Azienda ULSS 8 Berica prima dell'ingresso e ospite di un Centro di Servizi residenziali, può inoltrare richiesta di trasferimento in un altro Centro di Servizi residenziali.

La richiesta è valutata dalla U.V.M.D., raccolto il parere del Medico Coordinatore della struttura ospitante e sentito il Servizio Sociale del Comune di residenza, che considerate le peculiarità del caso e verificata la disponibilità e l'adeguatezza del posto, autorizza il trasferimento nel Centro Servizi Residenziali scelto dal cittadino.

Nei casi di trasferimenti extra Regione è necessario acquisire le certificazioni di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento conformi alle disposizioni della Regione competente.

Di norma, non è prevista la possibilità di trasferimento in caso di progettualità temporanee: le situazioni particolari saranno gestite in accordo con il medico coordinatore.

Articolo 9 - Registro Unico della Residenzialità

L'Azienda ULSS 8 Berica ha istituito il Registro Unico della Residenzialità (R.U.R.), previsto nelle D.G.R.V. n° 751/2000 e dalla D.G.R.V. n° 312/2001, reso obbligatorio con D.G.R.V. n° 2210/2001 e aggiornato dalla D.G.R.V. n° 2961 del 2012 e ss.mm.ii.

Il Registro Unico della Residenzialità (R.U.R.) contiene, oltre alle sezioni di seguito descritte, anche la graduatoria unica distinta per tipologia di impegnativa di residenzialità per l'accesso ai servizi residenziali territoriali.

L'aggiornamento della graduatoria del Registro Unico della Residenzialità avviene costantemente attraverso l'inserimento dei nuovi aventi diritto da parte della Azienda ULSS 8 Berica e la comunicazione delle disponibilità del posto da parte delle strutture.

Il R.U.R, sulla base della dotazione complessiva delle impegnative/anno equivalenti disponibili e sulla base dei posti letto attivati nei Centri di Servizi autorizzati all'esercizio, si articola secondo le seguenti sezioni relative agli inserimenti residenziali e semiresidenziali:

1. Sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore delle persone residenti in un Comune appartenente all'area territoriale di competenza dell'Azienda ULSS 8 Berica e ospitate in Centri di Servizi dello stesso territorio.
2. Sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore delle persone residenti in un Comune appartenente all'area territoriale di competenza dell'Azienda ULSS 8 Berica e ospitate in Strutture Residenziali e Semiresidenziali ubicate in ambito territoriale di altra Azienda ULSS del Veneto.
3. Sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore delle persone residenti in un Comune appartenente all'area territoriale di competenza dell'Azienda ULSS 8 Berica e ospitate in Strutture Residenziali e Semiresidenziali ubicate in ambito territoriale fuori della Regione Veneto.
4. Sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse da altre Aziende ULSS del Veneto a favore di persone ospitate nelle Strutture Residenziali e Semiresidenziali di competenza dell'Azienda ULSS 8 Berica.
5. Sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore di persone residenti fuori dal Veneto e ospitate nelle Strutture Residenziali e Semiresidenziali di competenza dell'Azienda ULSS 8 Berica.

Articolo 10 - Attribuzione delle quote - Retta per l'accoglienza nei Centri di Servizi Residenziali

La retta per l'accoglienza nei Centri Servizi Residenziali per persone non autosufficienti si articola in: quota alberghiera e quota di rilievo sanitario.

La quota "alberghiera" è a carico della persona ospite e/o dei suoi familiari. Qualora l'ospite e/o i familiari siano in una situazione di difficoltà economica tale da non riuscire a provvedere al pagamento della quota alberghiera, potranno presentare una specifica domanda al Comune di residenza dell'ospite che la valuterà secondo quanto previsto dai singoli Regolamenti Comunali. Per Comune di residenza si intende il Comune nel quale l'ospite ha la residenza o è iscritto ai registri dell'anagrafe al momento dell'ingresso al Centro di Servizio¹⁰.

In particolare, con la D.G.R.V. 996/2022, la Regione Veneto ha esplicitato che il valore di riferimento della retta alberghiera deve intendersi pari a quello della I.D.R., e quindi del nuovo valore di € 52,00,

¹⁰ Art. 6 comma 4 Legge n. 328/2000 e art. 13 - bis Legge Regionale n. 5/1996, come introdotto dall'art. 102 della Legge Regionale n. 5/2000

fatta salva la facoltà dell'ente gestore di negoziare con gli ospiti e chi per loro prestazioni e standard ulteriori a carico della retta alberghiera o inferiori.

Solo in caso di attribuzione della QSA, *“L’eventuale variazione in aumento rispetto a tale ultima quota alberghiera che l’ente gestore decidesse di applicare non deve superare il 10% della stessa. In tal modo viene garantito a ciascun Centro di Servizi un margine di flessibilità nella determinazione del livello di remunerazione complessivo ritenuto dallo stesso congruo rispetto al mantenimento in equilibrio della propria intera gestione.”*¹¹

L'impegnativa di residenzialità, relativa alla quota di rilievo socio-sanitario, viene emessa dalla Azienda ULSS nel territorio in cui il cittadino beneficiario risiede o era iscritto ai registri di anagrafe al momento di ingresso in un Centro Servizi e viene comunicata al Centro di Servizi scelto dal cittadino assistito e all'ULSS dove insiste il Centro di Servizi accogliente.

L'Azienda ULSS 8 Berica provvede a liquidare ai Centri Servizi residenziali tutte le impegnative attive nei Centri medesimi (extra ULSS e Regione) previa trasmissione mensile del resoconto delle presenze e relativa fatturazione, così come stabilito dalla DGR 457/2007.

Articolo 11 - Aspetti amministrativi e informatizzazione.

Il sistema informativo gestionale del RUR è unico per tutta l'Azienda (graduatoria unica e dotazione unitaria delle impegnative) e risponde a una serie di specifiche necessarie non solo per gestire il RUR e l'erogazione dei rimborsi, ma anche per assolvere ai debiti informativi regionali e nazionali.

Il monitoraggio del processo erogativo permette di applicare quanto previsto nella D.G.R.V. n° 996/2022 relativamente alla programmazione e di gestire le risorse assegnate per l'Area Non Autosufficienza a supporto dei processi decisionali.

I Centri di Servizi forniscono all'Azienda ULSS tutte le informazioni e i dati necessari ad integrare il flusso informativo con l'utilizzo di applicativi resi disponibili dalla Regione o dalla medesima ULSS. Il sistema di gestione delle Impegnative di Residenzialità presuppone un aggiornamento sistematico delle informazioni che regolano la disponibilità e la chiusura delle stesse.

Pertanto, al fine di garantire la corretta funzionalità del sistema di gestione, i Centri di Servizi sono tenuti a:

- inserire nell'applicativo i dati relativi a ingressi, entro le 24 ore dall'evento o nel primo giorno utile lavorativo;
- inserire nell'applicativo, o trasmettere via web service, i dati relativi alle dimissioni, entro le 24 ore dall'evento o nel primo giorno utile lavorativo;
- inserire nell'applicativo, o trasmettere via web service, i dati relativi alle assenze per ospedalizzazione o per altri motivi, possibilmente entro 24 ore dall'evento e, comunque, entro e non oltre il 3° giorno lavorativo successivo al mese di competenza per la gestione dei processi di fatturazione.

11.1 Gestione flusso FAR

Il mantenimento del Flusso FAR è obbligatorio e in una logica di corresponsabilità anche i Centri di Servizi sono tenuti a garantire l'alimentazione dei dati richiesti secondo i tempi stabiliti dalla Regione Veneto. A tal fine è richiesto di:

¹¹ D.G.R.V. n.1304/2020 (QSA)

- inserire nell'applicativo, o trasmettere via web service, i dati relativi ai moduli "U.O.I.", "Quote Alberghiere", "Registro Eventi" entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento o nel primo giorno utile lavorativo (tracciato mensile FAR D.G.R.V. n° 2961/2012);
- inserire nell'applicativo i dati relativi al modulo "Rendicontazione" (tracciato 5 annuale del FAR D.G.R.V. n° 2961/2012) con le scadenze definite dall'Azienda ULSS.

Articolo 12 - Comunicazioni ai Comuni

In conformità agli indirizzi indicati all'art.6 - comma 4 - della Legge 328/2000, le strutture residenziali sono tenute ad informare il Comune di residenza della persona accolta con un progetto definitivo, a qualsiasi titolo.

Articolo 13 - Norme finali

Il presente regolamento, finalizzato alla gestione del Registro Unico della Residenzialità, viene applicato dall'Azienda ULSS 8 Berica e da tutti i soggetti coinvolti nel processo.